



CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI

LOTTO 1 - CIG 8569520F9A
LOTTO 2 - CIG 8569595D7F

Pag. 1 di 33

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI

LOTTO 1 - CIG 8569520F9A

LOTTO 2 - CIG 8569595D7F



INDICE

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA.....	4
ART. 1 – DEFINIZIONI	4
ART. 2 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO	4
LOTTO 1 – N. CIG 8569520F9A	5
LOTTO 2 – N. CIG 8569595D7F	5
ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	6
PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	7
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	7
ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
ART. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE	8
ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	9
ART. 10 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	10
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	10
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 14 – COLLAUDI DI FORNITURA	12
14.1 – Ispezioni	12
14.2 – Precollauda	12
14.3 – Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa	13
ART. 15 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	14
ART. 16 – PENALI	15
ART. 17 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE	16
ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO	18
ART. 19 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	18
ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI	19
ART. 21 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	19
ART. 22 – QUALITA' E AMBIENTE	20
ART. 23 – BREVETTI	20
ART. 24 – GARANZIA DI FORNITURA	20
ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA SPA	22
ART. 26 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA	23
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI	24
ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	24
ART. 28 – PRIVACY	25
ART. 29 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE	25
ALLEGATO TECNICO 1 – LOTTO 1 – AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI"	26
ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCABINATI	26
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA	26
ART. 3 – RELAZIONE TECNICA	27
ART. 4 – VECOLI IN PERMUTA	28
ALLEGATO TECNICO 2 – LOTTO 2 – COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA	29



CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI
AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI
ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI
ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI

LOTTO 1 - CIG 8569520F9A
LOTTO 2 - CIG 8569595D7F

Pag. 3 di 33

ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPATTATORI.....	29
ART. 2 – RELAZIONE TECNICA	30
ART. 3 – COMPATTATORI IN PERMUTA	31

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA

ART. 1 – DEFINIZIONI

- a) **Accordo quadro:** l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'operatore economico risultato aggiudicatario avente lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati da A.M.I.U. Genova S.p.A. e lo stesso operatore per tutta la durata dell'accordo quadro.
- b) **Capitolato speciale:** il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione della fornitura oggetto di ciascun accordo quadro.
- c) **Contratto:** contratto d'appalto specifico sottoscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dall'operatore economico aggiudicatario che dettaglia:
- Tipologia e quantità massime delle forniture;
 - Tempi di consegna;
 - Luogo di esecuzione;
 - Modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel capitolato speciale;
 - Obblighi dell'operatore economico e penali già riportati nel capitolato speciale.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO

Costituisce oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale la conclusione di due accordi quadro per l'affidamento della fornitura di autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile appartenenti alla categoria aziendale "ganci" e compattatori scarrabili elettrici monopala per l'esecuzione di servizi ambientali come meglio descritti negli allegati tecnici al presente Capitolato.

L'accordo quadro cui è finalizzato l'appalto avrà durata di quattro anni decorrenti dalla stipula del contratto.

L'appalto è suddiviso in due distinti lotti di fornitura, come descritto in seguito, aggiudicabili singolarmente.

Gli autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile appartenenti alla categoria aziendale "ganci" oggetto della fornitura ed i loro allestimenti, meglio descritti nell'Allegato Tecnico 1 – LOTTO 1, devono intendersi nuovi di fabbrica ancora da immatricolare, attrezzati, completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso.

I compattatori elettrici monopala oggetto della fornitura meglio descritti nell'Allegato Tecnico 2 – LOTTO 2, devono intendersi nuovi di fabbrica, attrezzati, completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso.

Ciascun veicolo del LOTTO 1 dovrà risultare conforme alla normativa italiana vigente in materia di circolazione stradale e dovrà poter essere immatricolato:

- LOTTO 1: AUTOCARRO PER TRASPORTO COSE;

L'immatricolazione dei veicoli sarà curata direttamente da A.M.I.U. Genova S.p.A..

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di cedere in permuta autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile appartenenti alla categoria aziendale "ganci" e compattatori scarrabili elettrici monopala analoghi a quelli oggetto di fornitura, tra quelli di sua proprietà, nella misura di un mezzo usato per ogni mezzo di nuova fornitura. Trattasi di autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile appartenenti alla categoria aziendale "ganci" e compattatori scarrabili elettrici monopala usati, descritti negli Allegati Tecnici del presente capitolato speciale, che saranno resi in permuta alle condizioni definite negli stessi Allegati Tecnici.

L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs 50/2016, ammonta ad € 2.180.000,00=(*duemilionicentoottantamila/00*) oltre IVA, suddiviso come riportato di seguito nei vari lotti di aggiudicazione.

Per ciascun lotto verrà quindi stipulato un accordo quadro, con un singolo operatore economico.

Ogni lotto di fornitura rimanda al relativo Allegato Tecnico dove sono descritte le caratteristiche tecniche minime della fornitura ed elencati i beni che A.M.I.U. Genova S.p.A. cederà in permuta.

LOTTO 1 – N. CIG 8569520F9A

Fornitura dei seguenti veicoli così come meglio descritti nell'ALLEGATO TECNICO 1 – LOTTO 1 del presente Capitolato Speciale:

- N. 9 AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI";

L'importo presunto per la tipologia di veicolo sopra descritto è così definito:

- AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI": € 120.000,00=(*centoventimila/00*) per un totale di € 1.080.000,00=(*unmilioneottantamila/00*) oltre IVA;

Per quanto sopra l'importo complessivo presunto relativo al LOTTO 1 è pertanto definito in € 1.080.000,00=(*unmilioneottantamila/00*) oltre IVA.

LOTTO 2 – N. CIG 8569595D7F

Fornitura dei seguenti compattatori così come meglio descritti nell'ALLEGATO TECNICO 2 – LOTTO 2 – AUTOCOMPATTATORI LEGGERI del presente Capitolato Speciale:

- N. 55 COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA;

L'importo presunto per la tipologia di veicolo sopra descritto è così definito:

- COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA: € 20.000,00=(*ventimila/00*) per un totale di € 1.100.000,00=(*unmilione centomila/00*) oltre IVA;

Per quanto sopra l'importo complessivo presunto relativo al LOTTO 2 è pertanto definito in € 1.100.000,00=(*unmilione centomila/00*) oltre IVA.

L'importo a base d'asta rappresenta l'importo massimo raggiungibile in funzione delle quantità e del prezzo unitario proposto dai concorrenti aggiudicatari. A.M.I.U. Genova S.p.A. non garantisce il raggiungimento di detto importo in quanto basato su valori stimati e soggetti a possibili variazioni quantitative nel periodo contrattuale.

L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura potrà variare, per ciascun LOTTO, in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di A.M.I.U. Genova S.p.A..

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna A.M.I.U. Genova S.p.A. a formulare ordinativi fino alla concorrenza degli importi a base d'asta, i quali pertanto non costituiscono, in nessun modo, un minimo garantito per le Imprese aggiudicatarie.

ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Durante il periodo di validità del contratto, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà facoltà di emettere ordini di fornitura che potranno anche riguardare la fornitura in un'unica soluzione della totalità dei veicoli oggetto dell'accordo quadro per quanto riguarda il LOTTO 1 mentre per il LOTTO 2 gli ordini di fornitura dei compattatori scarrabili elettrici monopala potranno essere compresi tra il numero minimo di 8 ed il numero massimo di 27.

Il tempo stabilito per la consegna di ogni lotto d'ordine è fissato in 150 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data dell'ordine per gli autocarri del LOTTO 1.

Il tempo stabilito per la consegna di ogni lotto d'ordine è fissato in 120 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data dell'ordine per i compattatori scarrabili elettrici monopala del LOTTO 2.

L'offerente dovrà comunque dichiarare in offerta i tempi di consegna previsti i quali, se migliorativi rispetto a quelli richiesti, saranno valutati positivamente ai fini della valutazione complessiva.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della disponibilità alla consegna degli autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile appartenenti alla categoria aziendale "ganci" e dei compattatori scarrabili elettrici monopala, che dovranno essere perfettamente funzionanti, completi degli accessori d'uso e della documentazione prevista e che dovrà avvenire franco A.M.I.U. Genova S.p.A. presso uno dei cantieri aziendali di Genova (Via Lungobisagno Dalmazia 3 - Via Merano 45), a seconda delle indicazioni che verranno di volta in volta fornite.

PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- i moduli di offerta per la fornitura;
- la documentazione tecnica d'offerta;
- le polizze di garanzia.
- D.U.V.R.I. da redigersi in caso di esecuzione di interventi di manutenzione in garanzia presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A..

ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula degli accordi quadro tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e gli operatori economici risultati aggiudicatari della fornitura avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro che regola reciprocamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione dell'accordo quadro ed alla firma del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'art. 106 del D.Lgs 50/2016

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da A.M.I.U. Genova SpA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere la fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare gli oggetti della fornitura consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

ART. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà garantire:

- la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata dell'accordo quadro e del relativo contratto di appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento degli oggetti della fornitura, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;

- (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 10 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 40%.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione dell'accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia ai sensi e con le modalità indicate all'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata fino allo scadere della garanzia di fornitura dell'ultimo mezzo fornito.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 14 – COLLAUDI DI FORNITURA

14.1 – Ispezioni

Il collaudo della fornitura avverrà da parte del DEC secondo le modalità indicate all'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

Durante l'approntamento della fornitura, funzionari o incaricati dell'Azienda potranno effettuare, con un preavviso di due giorni lavorativi sabato incluso, visite presso gli stabilimenti ove vengano prodotti gli autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile ed i compattatori scarrabili elettrici monopala oggetto della fornitura, a qualsiasi ora di qualsiasi giornata lavorativa, per assicurarsi del regolare avanzamento dell'esecuzione della fornitura stessa.

In tali occasioni potranno essere scelti e prelevati campioni di materiali allo scopo di effettuare prove e controlli che devono considerarsi a totale onere del fornitore.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle ispezioni non esimono comunque il fornitore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo finale.

Qualora i materiali adoperati, anche se già in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata la sostituzione da parte degli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A.. In tal caso il fornitore non avrà diritto né a supplementi di prezzo né ad indennità alcuna, né a chiedere proroghe ai termini di consegna previsti.

14.2 – Precollaudo

Prima della consegna del primo veicolo della fornitura, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la VISITA ISPETTIVA di precollaudo presso lo stabilimento dove viene approntata la fornitura.

Pertanto, il fornitore/costruttore è tenuto a comunicare la data di approntamento al precollaudo con almeno 7 giorni di preavviso.

La strumentazione e le apparecchiature necessarie al precollaudo stesso saranno provviste a cura del fornitore/costruttore.

Il precollaudo verterà fondamentalmente sui punti di seguito specificati fatta ovviamente salva la facoltà del collaudatore di richiedere tutte quelle prove o verifiche che si dovessero dimostrare necessarie durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo.

- Verifica della rispondenza della fornitura alle caratteristiche riportate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore;
- Verifica del funzionamento generale dell'attrezzatura e dei vari componenti.

L'incaricato di A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà inoltre richiedere la certificazione dei principali materiali impiegati nella costruzione dell'attrezzatura.

Al termine del precollaudo, verrà redatto un VERBALE DI VISITA ISPETTIVA che riassumerà l'esito dello stesso:

- se questo sarà superato in ogni punto previsto, il certificato autorizzerà il costruttore a completare e consegnare la fornitura;
- se questo non sarà superato in tutto o in parte, sarà cura e onere del fornitore apportare tutte le modifiche necessarie; il certificato specificherà, in base all'importanza delle difformità rilevate, se dovrà essere effettuato un secondo precollaudo o se la verifica potrà essere svolta in fase di collaudo finale dopo la consegna della fornitura. In ogni caso, i tempi occorrenti per gli eventuali adeguamenti richiesti non incideranno sui termini di consegna stabiliti.

Qualunque modifica apportata arbitrariamente in corso d'opera alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto sarà rifiutata al collaudo del mezzo a meno che non sia stata preventivamente concordata con A.M.I.U. Genova S.p.A. I termini dell'accordo di modifica dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

14.3 – Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa.

Dopo la consegna degli autocarri allestiti con attrezzatura scarrabile e dei compattatori scarrabili elettrici monopala, A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà all'esecuzione delle pratiche di immatricolazione degli automezzi del LOTTO 1 e contemporaneamente verrà effettuato il previsto periodo d'istruzione del personale, a cura e spese dell'aggiudicatario, sull'uso della fornitura stessa per entrambi i lotti.

Al termine della prima fase del periodo di addestramento rivolta agli utilizzatori finali (autisti ed operatori) si procederà al collaudo secondo le modalità di seguito specificate e che A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a concludere entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura.

La prima fase del collaudo consisterà nella verifica dei requisiti richiesti ed offerti con particolare riferimento a quanto non fosse stato oggetto del precollaudo o di quanto eventualmente oggetto di modifica secondo quanto specificato al punto PRECOLLAUDO.

Dopo le verifiche di cui sopra si darà luogo ad un periodo di esercizio della fornitura della durata di 10 (dieci) ore (ore attrezzatura) di funzionamento di ciascuna macchina.

Qualora durante detto periodo si verificassero guasti alle apparecchiature non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali, per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi di fermo macchina superiori alle 8 ore, la prova si considererà interrotta e riprenderà per altre 10 ore a partire dal momento in cui il veicolo può riprendere il servizio e così via fino a che non venga completato il periodo ininterrotto di prova.

È data facoltà al fornitore di prendere visione del valore riportato dal contatore dell'attrezzatura al momento di inizio della procedura di collaudo, la cui data, da intendersi tassativa, sarà comunicata al fornitore stesso con almeno due giorni di anticipo.

Resta inteso, che qualora il fornitore non si avvallesse della facoltà di cui sopra, A.M.I.U. Genova Spa. procederà autonomamente.

Qualora dopo 90 giorni dalla data di consegna del veicolo il collaudo non venisse superato, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà la facoltà, in base alla gravità delle difformità riscontrate, di:

- rinviare al costruttore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 mese per essere nuovamente sottoposta a prova;
- restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà subito a causa del ritardo.

Durante le prove verranno verificati tutti i parametri principali con particolare riferimento a:

- funzionalità operativa;
- funzionalità e sicurezza comandi attrezzatura.

Al termine delle operazioni di collaudo sarà cura di A.M.I.U. Genova S.p.A. comunicarne l'esito al fornitore.

ART. 15 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti a fronte di regolari fatture solo dopo aver portato a termine le consegne dei beni oggetto dell'ordine. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previo collaudo positivo dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed emissione di specifico mandato.

Sull'importo netto progressivo dell'importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo di fornitura previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da

parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitrice dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – PENALI

La penalità per ritardo nella consegna della fornitura è stabilita nella misura dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta e non consegnata.

In caso di non conformità del prodotto rispetto alle prescrizioni tecniche dello stesso accertata in sede di collaudo sarà applicata una penale dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta a far data dalla consegna prevista fino al giorno di consegna della fornitura conforme.

La penalità per ritardato ritiro delle macchine che A.M.I.U. Genova S.p.A. cederà in permuta è stabilita nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) oltre IVA per ogni giorno di ritardo per ogni macchina ritirata in ritardo.

Come riportato all'Art. 24 – GARANZIE DI FORNITURA, relativamente alla gestione della garanzia, in caso di ritardo nella presa in carico del veicolo oggetto di intervento di manutenzione in garanzia, verrà applicata una penale di € 100,00.=(*cento/00*)per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo, a titolo di indennizzo del danno economico subito da A.M.I.U. Genova S.p.A.

Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nel termine concordato dalle parti dopo la diagnosi a cura del Servizio di Assistenza, verrà applicata una penale di € 100,00.=(*cento/00*) per ogni giorno di calendario di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

ART. 17 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;

- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'fornitore provvisorio o il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- in ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 12 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 – RISARCIMENTO DEL DANNO


La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 19 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

	CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI LOTTO 1 - CIG 8569520F9A LOTTO 2 - CIG 8569595D7F	Pag. 19 di 33
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

PARTE TERZA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI I LOTTI

ART. 21 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerarsi minime ed imprescindibili.

Nessuna parte del prodotto fornito dovrà contenere amianto sotto qualunque forma (coibentazione, materiale d'attrito od altro); nessuno dei prodotti utilizzati (smalti, vernici od altro) dovrà contenere piombo o suoi derivati. Per quei prodotti per i quali non è tecnicamente possibile allo stato attuale eliminare il piombo, il fornitore dovrà dichiararne la presenza, l'ubicazione, la quantità ed ogni altra notizia utile a prevenire il rischio.

L'offerente dovrà pertanto produrre in sede di offerta il documento "RELAZIONE SULLA SICUREZZA" in cui dovrà descrivere tutti gli accorgimenti tecnici adottati per perseguire la sicurezza attiva e passiva nell'uso e nella manutenzione dell'attrezzatura.

Con riferimento agli interventi di manutenzione coperti dalla garanzia del fornitore, si ribadisce che il DUVRI sarà predisposto, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 nel solo caso che gli interventi di manutenzione in garanzia avvengano presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A..

ART. 22 – QUALITA' E AMBIENTE

I concorrenti dovranno dichiarare in sede di offerta se operanti in ambito di un sistema certificato (qualità – ambiente) allegando copia del certificato.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di richiedere all'aggiudicatario il PIANO DELLA QUALITA DELLA FORNITURA. In tal caso tale piano dovrà essere prodotto entro giorni 7 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione assieme alla cauzione definitiva ed agli altri documenti richiesti. Il piano sarà esaminato da A.M.I.U. Genova S.p.A. per l'approvazione.

Eventuali correzioni/integrazioni ritenute necessarie saranno comunicate tempestivamente e la società aggiudicataria dovrà ripresentare il piano riveduto entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Nel caso in cui le correzioni/integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti o non risultino conformi alle richieste, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva il diritto di procedere ad una verifica presso il fornitore addebitando allo stesso ogni onere e costo sostenuto.

Ai sensi delle vigenti leggi regionali, i concorrenti dovranno inoltre indicare in offerta se e quali parti della fornitura sono state realizzate con materiali derivanti da attività di recupero rifiuti indicando i processi di lavorazione.

ART. 23 – BREVETTI

Il Fornitore risponderà per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il Fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. di riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i componenti necessari per le riparazioni senza dover erogare alcun compenso al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, A.M.I.U. Genova S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitori e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 24 – GARANZIA DI FORNITURA

Per il LOTTO 1, la garanzia generale per gli autocabinati e per gli allestimenti dovrà valere per 730 giorni dalla data d'immatricolazione dei veicoli oggetto della fornitura.

Per il LOTTO 2, la garanzia generale per i compattatori dovrà valere per 730 giorni dalla data di consegna dei compattatori oggetto della fornitura.

La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti il mezzo completo e la manodopera necessaria, con esclusione delle parti d'usura, (olio, liquidi funzionali, ecc.) che il Fornitore deve individuare e dichiarare in offerta nella RELAZIONE TECNICA.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati dei Centri di Assistenza individuati dal Fornitore.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà alla segnalazione dei guasti ai Centri di Assistenza mediante comunicazione a mezzo email.

Il bene oggetto di intervento in garanzia dovrà essere preso in carico dal Servizio di Assistenza presso una qualsiasi sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. entro il giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presa in carico della macchina da parte del Servizio di Assistenza, verrà applicata una penale di € 100,00 a titolo di indennizzo del danno economico subito da A.M.I.U. Genova S.p.A..

Entro la stessa giornata lavorativa della presa in carico della macchina il Servizio di Assistenza dovrà condurre la diagnosi del guasto e comunicare a mezzo email ad A.M.I.U. Genova S.p.A. i tempi necessari per l'esecuzione della riparazione e la data in cui la macchina verrà resa presso la sede di A.M.I.U. Genova S.p.A. in cui è stata prelevata.


Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della macchina rispetto alla data comunicata dal Servizio di Assistenza verrà applicata una penale di 100,00 €.

Previo accordo con il servizio di manutenzione di A.M.I.U. Genova S.p.A., gli interventi di riparazione in garanzia potranno essere eseguiti dal Servizio di Assistenza presso una delle officine di manutenzione della Committente nelle postazioni di lavoro che di volta in volta verranno individuate.

In tal caso i tecnici del Servizio di Assistenza dovranno attenersi a quanto verrà stabilito nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" citato al precedente Art. 21 del presente capitolato.

Nel caso di interventi di riparazione più semplici, allo scopo di contenere il fermo macchina, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà, previo accordo con il Servizio di Assistenza, di eseguire le riparazioni con proprio personale senza che per questo possano valere ragioni di sospensione della garanzia.

Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l'immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da A.M.I.U. Genova S.p.A.; ciò

	CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI LOTTO 1 - CIG 8569520F9A LOTTO 2 - CIG 8569595D7F	Pag. 22 di 33
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.

ART. 25 – FORMAZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA SPA.

Nei giorni immediatamente seguenti la consegna della prima macchina di ciascun lotto il fornitore dovrà provvedere a mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. personale tecnico qualificato al fine di provvedere alla realizzazione di un piano di addestramento del personale addetto all'uso ed alla manutenzione della fornitura.

L'addestramento dovrà, tra le altre cose, ma in via prioritaria, comprendere precise indicazioni relative al comportamento da tenere dagli operatori/manutentori per operare in sicurezza durante le fasi operative e di manutenzione.

Le tre fasi di addestramento all'uso ed addestramento alla manutenzione saranno eseguite in sessioni distinte.

La prima fase riguarderà l'uso della fornitura e sarà rivolta esclusivamente agli utilizzatori finali della stessa (autisti ed operatori).

La seconda fase sarà rivolta ai manutentori (meccanici, elettrauto e personale addetto al lavaggio). Riguardo a questa fase di addestramento, dovranno essere fornite:

- Informazioni tecniche relative alle tecnologie adottate ed al funzionamento dei vari impianti e componenti costituenti l'attrezzatura.
- Informazioni tecniche relative ai criteri operativi degli interventi di manutenzione riguardo a modalità di intervento, attrezzature necessarie, materiali e ricambi, sicurezza ed igiene del lavoro.

La terza fase dovrà consistere in un ulteriore corso approfondito di manutenzione e andrà svolta dopo un periodo significativo di utilizzo delle macchine, concordato tra A.M.I.U. Genova S.p.A. ed il Fornitore stesso, al fine di focalizzare l'intervento formativo su eventuali criticità emerse durante il suddetto periodo di osservazione.

I contenuti relativi ai piani di addestramento dovranno essere preventivamente concordati con i tecnici A.M.I.U. Genova S.p.A. prima della consegna della fornitura. Ai partecipanti dovrà essere fornita, sotto forma di dispense, la documentazione tecnica relativa agli argomenti trattati.

Il fornitore, a tal fine, dovrà preventivamente fornire ad AMIU Genova S.p.A. un documento in cui dovranno essere indicati il/i nominativo/i e gli estremi del personale incaricato dell'addestramento e dichiarata l'adequatezza delle competenze tecniche di tale personale a svolgere l'attività.

Al termine di ogni sessione di addestramento, l'incaricato dovrà sottoscrivere il modulo AMIU n.1029-REV4 - ADDESTRAMENTO UTILIZZO/MANUTENZIONE MACCHINE sul quale dovrà indicare l'adequatezza del livello di apprendimento raggiunto da ogni partecipante.

L'impegno in termini di ore per ogni fase di attività formativa è così indicativamente definito:

- Fase 1 – 16 ore
- Fase 2 – 12 ore
- Fase 3 – 12 ore

L'impegno indicato è da intendersi come il minimo necessario per ottenere un'adeguata preparazione all'uso e alla manutenzione delle attrezzature. Le ore riportate potranno essere suddivise nell'arco di diversi turni lavorativi A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, un ulteriore incremento delle ore di formazione che verrà concordato caso per caso.

ART. 26 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'aggiudicatario all'atto della consegna dovrà contestualmente fornire anche la documentazione tecnica **in lingua italiana** di seguito specificata anche se già (parte di essa) presentata in sede di gara. In caso di fornitura frazionata, l'invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale alla consegna della prima unità. Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo veicolo, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione stessa.

La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'aggiudicatario della fornitura è per AMIU Genova S.p.A. l'unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessari a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.

Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.

- **Figurino quotato dell'unità oggetto della fornitura.** Per il solo LOTTO 1 il figurino quotato dovrà essere completo dell'indicazione dei carichi sugli assi sia a vuoto che a pieno carico:
 - n° 1 copia su supporto informatico (files dwg - AutoCad)
- **Cataloghi di tutte delle parti di ricambio relative all'unità oggetto della fornitura e degli eventuali allestimenti di terze parti** riportanti i codici identificativi dei costruttori e le descrizioni dei singoli componenti:
 - n° 1 copia su supporto informatico (file pdf) o, in alternativa, accreditamento su portale/Internet.
- **Manuale d'uso e manutenzione** per gli operatori/utilizzatori relativo all'unità oggetto della fornita:
 - n° 1 copia cartacea a corredo di ciascuna unità oggetto della fornitura;
 - n° 1 copia su supporto informatico con file pdf (Adobe Acrobat 6.0, ed in un unico file).

Il manuale dovrà contenere i riferimenti relativi ad ogni allestimento previsto nella fornitura, compresi gli eventuali allestimenti di parti terze.

Il manuale dovrà contenere le indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con precisi riferimenti agli intervalli chilometrici o alle ore di funzionamento previsti.

Il manuale dovrà contenere anche le indicazioni relative agli interventi di manutenzione giornaliera a cura del personale di A.M.I.U. Genova S.p.A..

- **Tempari** di tutte le operazioni previste per la manutenzione e per le riparazioni: Per il LOTTO 1 i tempari dovranno essere relativi sia al cabinato che all'attrezzatura. Per il LOTTO 2 i tempari dovranno invece far riferimento al compattatore nel suo insieme.
- **Schemi funzionali di tutti gli impianti oleodinamici, pneumatici, elettrici, elettronici dell'allestimento del veicolo e del compattatore:**

– n° 1 copia su supporto informatico realizzata con formati AutoCad.

Ogni schema dovrà essere eseguito con simbologia unificata e, con particolare riferimento all'allestimento, dovrà riportare:

- l'identificazione dei componenti installati;
- il valore della pressione di taratura delle valvole oleodinamiche e pneumatiche nei vari punti dove siano previsti gli attacchi per i manometri di verifica;
- diametri e lunghezze delle tubazioni flessibili oleodinamiche e pneumatiche, con identificazione unificata dei relativi attacchi;

Nel caso in cui il costruttore gestisca la suddetta documentazione o parte della stessa con specifico applicativo informatico (CD ROM, DVD, sito Intranet), l'aggiudicatario della fornitura dovrà a suo carico assicurare quanto segue:

- a) L'aggiornamento sistematico e periodico per la durata di anni 10 dei vari supporti
- b) Dieci anni di libero accesso agli eventuali portali Internet.


- **Certificato Di Garanzia** di ogni singola unità;
- **Certificazione CE** di conformità;
- Per i veicoli appartenenti al **LOTTO 1**, **documentazione necessaria alle pratiche di immatricolazione** che A.M.I.U. Genova S.p.A. realizzerà a proprie spese, ma comunque sempre sotto la responsabilità ed onere del Fornitore stesso:

Eventuali bolli sulla suddetta documentazione dovranno essere a carico del Fornitore.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate).

	CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI LOTTO 1 - CIG 8569520F9A LOTTO 2 - CIG 8569595D7F	Pag. 25 di 33
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016**.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 28 – PRIVACY

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 29 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora A.M.I.U. Genova S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ALLEGATO TECNICO 1 – LOTTO 1 – AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI".**ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOCABINATI**

Gli autocabinati dovranno avere caratteristiche tali da consentire gli allestimenti descritti al successivo Art. 2 del presente ALLEGATO TECNICO.

Dovranno comunque essere assicurate le seguenti caratteristiche:

- Massa totale a terra pari a 26 ton;
- Terzo asse posteriore;
- Interasse (tra il primo asse e l'asse motore) compreso tra 4.050 e 4.300 mm;
- Motore endotermico a ciclo diesel con potenza non inferiore a 305 kW;
- Classe di emissione Euro 6;
- Sospensioni posteriori pneumatiche;
- Cambio di velocità a 16 o 14 o 12 marce + 2 RM;
- Bloccaggio differenziale posteriore;
- Dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento del motore e della pesa di forza;
- Cabina corta ribaltabile con parte posteriore finestrata;
- Guida a sinistra;
- Tre posti a sedere in cabina;
- Impianto condizionamento cabina;
- Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente;
- Specchio retrovisore destro supplementare atto a facilitare la visuale della ruota anteriore destra dal posto guida;
- Alzacristalli elettrici;
- Applicazione paraspruzzi sui parafanghi anteriori e posteriori;
- Deviosgancio batterie;
- N° 2 calzatoie in apposito alloggiamento esterno;
- Cassetta porta estintore da Kg 6 (non oggetto della fornitura) collocata esternamente, in posizione comoda da raggiungere e non intralciante;
- Avvisatore acustico di retromarcia a suono bianco;
- Verniciatura cabina in colore bianco;
- Gancio anteriore di manovra;
- Fornitura ruota di scorta;
- Attrezzi ed accessori d'uso.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA

Gli autocabinati dovranno essere allestiti con attrezzatura scarrabile ad azionamento oleodinamico atta al carico, al ribaltamento, allo scarico ed al trasporto di cassoni scarrabili e di compactatori scarrabili aventi lunghezza compresa tra 5.500 e 6.600 mm.

Le attrezzature scarrabili dovranno avere le seguenti caratteristiche minime tassative riportate:

- Capacità di sollevamento non inferiore a 25 ton;
- Altezza del gancio 1.480 mm;
- Scartamento travi 1.060 mm;
- Braccio articolato;
- Rullo di stabilizzazione centrale posteriore a discesa verticale;
- Sistema di bloccaggio del carico nella corretta posizione di trasferimento;
- Pompa oleodinamica autonoma, con prelievo della potenza dal cambio dell'autocabinato mediante presa di forza;
- Impianto idraulico dotato di tubazioni flessibili con attacchi rapidi per il collegamento con compactatori scarrabili per consentire l'operazione di apertura/chiusura del portellone posteriore ed effettuarne lo svuotamento per ribaltamento (le tubazioni andranno posizionate sul lato destro dell'autocarro);
- Possibilità di azionare l'attrezzatura sia dal posto di guida che da terra;
- Sistema di limitazione della velocità di marcia a 10 km/h nel caso di marcia del veicolo con il braccio alzato;
- Gruppo di segnalazione in cabina per visualizzazione stato di:
 - Presa di forza (inserimento)
 - Rullo stabilizzatore (abbassato)
 - Contenitore incarrato (in posizione corretta per il trasferimento)
- Cassetta porta attrezzi;
- Faro di lavoro retro-cabina;
- Dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla da utilizzarsi nelle fasi operative;
- Verniciatura nello stesso colore del telaio dell'autocabinato.

ART. 3 – RELAZIONE TECNICA

Ferme restando le caratteristiche minime riportate negli articoli precedenti, dovrà essere allegata all'offerta una Relazione Tecnica in cui l'offerente dovrà descrivere, seguendo lo schema e la notazione sotto riportata, le peculiarità tecniche delle macchine offerte relativamente ai seguenti argomenti principali che saranno oggetto di valutazione come riportato nel Disciplinare di gara:

A1 - Autotelaio - Cabina di guida;

A2 - Autotelaio - Parametri prestazionali;

B1 - Veicolo allestito – Portata;

B2 - Veicolo allestito – Manutenibilità;

B3 - Veicolo allestito - Proposte migliorative in materia di sicurezza;

B4 - Veicolo allestito - Dispositivi di comando;

C1 - Attrezzatura - Impianto idraulico;

C2 - Attrezzatura - Impianto elettrico;

C3 - Attrezzatura – Carpenterie;

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere corredata di figurino quotato recante tutti i dati dimensionali della macchina nelle varie configurazioni operative possibili.

La qualità della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta e la relativa ricchezza di informazioni dovrà essere tale da mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter eseguire la più completa valutazione delle caratteristiche delle macchine con riferimento ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Gli offerenti sono informati che, in difetto, la valutazione stessa potrebbe risentirne in senso negativo.

ART. 4 – VECOLI IN PERMUTA

I veicoli che A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere in permuta sugli acquisti relativi alla fornitura in oggetto, sono quelli individuati nella tabella seguente.

ID AMIU	Autotelaio	Attrezzatura	Anno Fabbricazione	Valore Permuta [€]
01433	IVECO MAGIRUS 190E31/75-CORDERO 3A	B.O.B. ITALEV IT26/7C	1999	1.000
01434	IVECO MAGIRUS 190E31/75-CORDERO 3A	B.O.B. ITALEV IT26/7C	1999	1.000
01435	IVECO MAGIRUS 190E31/75-CORDERO 3A	B.O.B. ITALEV IT26/7C	1999	1.000
01436	IVECO MAGIRUS 190E31/75-CORDERO 3A	B.O.B. ITALEV IT26/7C	2000	1.000
01437	IVECO MAGIRUS 190E31/75-CORDERO 3A	B.O.B. ITALEV IT26/7C	2000	1.000
01591	VOLVO FM7 290 R 6X2 AUSTERAS	B.O.B. ITALEV IT26/7C	2000	1.000
01593	VOLVO FM7 290 R 6X2 AUSTERAS	B.O.B. ITALEV IT26/7C	2000	1.000
02047	IVECO MAGIRUS A260S/80 (259 KW)	B.O.B. ITALEV ITK26/7C	2004	1.500
03026	VOLVO FM7 310 R 6X2	B.O.B. ITALEV ITK26/7C	2002	1.500

La permuta sarà così articolata:

- Per ogni veicolo acquistato, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere un veicolo usato della stessa categoria di allestimento, tra quelli sopra indicati.
- Per i veicoli acquistati negli anni successivi a quello della stipula contrattuale, il prezzo delle permuta sarà ricalcolato applicando una svalutazione annua del 5%.

L'ordine con il quale saranno ceduti in permuta i veicoli sarà stabilito da A.M.I.U. Genova S.p.A., che provvederà a comunicare i dati di ogni veicolo in permuta, entro la consegna di ogni veicolo nuovo.

L'aggiudicatario è tenuto alla formalizzazione dei passaggi di proprietà ed al ritiro delle macchine entro 20 giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della comunicazione di A.M.I.U. Genova S.p.A.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad emettere regolare fattura dopo la realizzazione del passaggio di proprietà, fattura che avrà scadenza pari a 60 gg data fattura fine mese.

ALLEGATO TECNICO 2 – LOTTO 2 – COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA

ART. 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPATTATORI

Le caratteristiche tecniche dei compacttatori oggetto della fornitura dovranno essere le seguenti:

- sistema di compattazione di tipo monopala;
- capacità del cassone superiore a 20 [m³];
- motore elettrico trifase, 400 [V];
- lunghezza totale non superiore a 6.600 [mm];
- doppia coppia di rulli di scorrimento, anteriori e posteriori;
- gancio di sollevamento anteriore abbattibile corredato di certificazione redatta da professionista abilitato;
- gancio supplementare di manovra sul portellone posteriore;
- travi d'appoggio INP 200 opportunamente sagomate nella parte anteriore al fine di evitare interferenze col piano di stazionamento durante le operazioni di movimentazione tramite gancio posteriore di manovra;
- dovrà essere garantita la possibilità di effettuare lo scarico di mezzi satellite mantenendo comunque inalterate tutte le condizioni di sicurezza operativa. A tal proposito dovrà essere previsto un convogliatore fisso, con altezza da terra di circa 1.450[mm], realizzato in conformità alla norma UNI EN 13857. Dovrà essere resa possibile la movimentazione del gancio di sollevamento creando nella parte centrale una sezione del convogliatore incernierata su un lato, ripiegabile e corredata di sensore per garantire la completa sicurezza. La presenza del convogliatore fisso dovrà consentire il funzionamento del sistema di compattazione con il ciclo continuo. Tale sistema dovrà essere certificato dal costruttore;
- sistema di chiusura della tramoggia di carico realizzato in modo da impedire l'introduzione di rifiuti all'interno del vano di carico, compresa la parte del convogliatore, durante i periodi in cui il compacttatore non è presidiato da personale addetto. Il sistema di chiusura dovrà inoltre essere realizzato in modo da evitare l'ingresso di acqua in tramoggia in caso pioggia. Dovranno essere evitate interferenze durante lo scarico con i veicoli satellite e

reso possibile l'eventuale conferimento di rifiuti voluminosi. L'azionamento del sistema di chiusura dovrà essere agevole e facilmente manovrabile. Il costruttore dovrà prevedere eventuali sistemi atti a facilitare la movimentazione.

- dotazione di n° 2 spine CEE IP55, 32 [A] e, poste su entrambi i lati, con adeguato cavo di lunghezza di circa 7[m] da riporre in idonea cassetta chiudibile con serratura; il sistema di prese e spine deve essere dotato di blocco elettrico e/o meccanico tale da assicurare la non presenza di tensione sulle spine di connessione non utilizzate;
- impianto elettrico realizzato conformemente alle norme CE-CEI, con grado protezione almeno IP 54;
- contaore di funzionamento dell'attrezzatura;
- portellone posteriore dotato di apertura idraulica azionabile tramite l'impianto idraulico dell'autocarro da trasporto e provvisto di guarnizione a tenuta stagna e ganci di bloccaggio. Deve inoltre essere previsto un sistema di blocco del movimento di discesa del portellone in caso di rottura delle tubazioni;
- ogni compattatore dovrà essere dotato di n.2 sottoquadri di manovra posizionati su entrambi i lati (il principale sul lato sinistro e l'ausiliario sul lato destro rispetto al senso di marcia), con grado di protezione di almeno IP 65. Gli stessi dovranno essere dotati di idoneo sportello provvisto di chiusura con chiave. Tutti i pulsanti di manovra dovranno essere identificati tramite targhette serigrafate. Dovranno inoltre essere riportati sulle stesse i logogrammi identificativi così come indicato dalla "Direttiva Macchine";
- collegamento idraulico con l'autocarro da trasporto mediante innesti rapidi tipo Stucchi A9 faccia piana da ½" posizionati sul lato destro rispetto al senso di marcia;
- verniciatura eseguita in colore bianco;

I compattatori oggetto del capitolato dovranno poter essere movimentati con autocarri aziendali allestiti con attrezzature scarrabili; a tale proposito sotto sono riportati i dati identificativi delle attrezzature che potranno comunque essere verificate presso A.M.I.U. Genova S.p.A.:

- IVECO 190E31 - Passo 4.200 mm - Attrezzatura B.O.B. Italev, Tipo 26/7C
- VOLVO FM 7 290 - Passo 4.300 mm - Attrezzatura B.O.B. Italev, Tipo 26/7C
- IVECO A410T - Passo 1.875, 2.375, 1.380 mm - Attrezzatura B.O.B. Italev, Tipo ITK 30/7C
- IVECO 260S - Passo 4.200 mm - Attrezzatura B.O.B. Italev, Tipo ITK 26/7C
- IVECO 260S - Passo 4.200 mm - Attrezzatura B.O.B. Italev, Tipo ITK 26/7C MS
- IVECO 260S - Passo 4.200 mm - Attrezzatura BTE MEC SCK266XXL

ART. 2 – RELAZIONE TECNICA

Ferme restando le caratteristiche minime riportate negli articoli precedenti, dovrà essere allegata all'offerta una Relazione Tecnica in cui l'offerente dovrà descrivere, seguendo lo schema e la notazione sotto riportata, le peculiarità tecniche delle macchine offerte relativamente ai seguenti argomenti principali che saranno oggetto di valutazione come riportato nel Disciplinare di gara:

- A1 – Manutenibilità;
A2 - Proposte migliorative in materia di sicurezza;
A3 - Dispositivi di comando;
A4 - Impianto idraulico;
A5 - Impianto elettrico;
A6 - Dispositivi di incarramento e movimentazione;
A7 – Convogliatore;
A8 – Cassone;
A9 - Sistema di chiusura e copertura bocca di carico;
A 10 - Sistema di compattazione.

L'offerta tecnica dovrà inoltre essere corredata di figurino quotato recante tutti i dati dimensionali della macchina nelle varie configurazioni operative possibili.

La qualità della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta e la relativa ricchezza di informazioni dovrà essere tale da mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter eseguire la più completa valutazione delle caratteristiche delle macchine con riferimento ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Gli offerenti sono informati che, in difetto, la valutazione stessa potrebbe risentirne in senso negativo.

ART. 3 – COMPATTATORI IN PERMUTA

I compactatori che A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere in permuta sugli acquisti relativi alla fornitura in oggetto, sono quelli individuati nella tabella seguente.

ID AMIU	Produttore	Modello	Anno Fabbricazione	Valore Permuta [€]
01797	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2002	400
01798	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2002	400
01802	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2002	400
01803	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2002	400
01804	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2002	400
02052	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500
02078	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500
02079	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500



02080	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500
02081	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500
02082	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2004	500
02191	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2005	500
02360	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02361	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02362	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02363	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02364	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02365	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02366	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02367	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02368	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02369	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02370	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02371	PROJET CAR	PC MP 22	2007	600
02522	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02523	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02525	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02526	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02527	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02528	SCALVENZI TECNECO	CMS 100	2008	600
02635	B.T.E.	CMPU 24APB	2009	650
02636	B.T.E.	CMPU 24APB	2009	650
02637	B.T.E.	CMPU 24APB	2009	650
02638	B.T.E.	CMPU 24APB	2009	650

La permuta sarà così articolata:

- Per ogni compacttatore acquistato, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di cedere un compacttatore usato della stessa categoria, tra quelli sopra indicati.
- Per i compacttatori acquistati negli anni successivi a quello della stipula contrattuale, il prezzo delle permuta sarà ricalcolato applicando una svalutazione annua del 5%.



CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI ALLESTITI CON ATTREZZATURA SCARRABILE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA AZIENDALE "GANCI" E COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI MONOPALA PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI

LOTTO 1 - CIG 8569520F9A
LOTTO 2 - CIG 8569595D7F

Pag. 33 di 33

L'ordine con il quale saranno ceduti in permuta i compattatori sarà stabilito da A.M.I.U. Genova S.p.A., che provvederà a comunicare i dati di ogni compattatore in permuta, entro la consegna di ogni compattatore nuovo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei compattatori entro 20 giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricezione della comunicazione di A.M.I.U. Genova S.p.A.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà ad emettere regolare fattura dopo il ritiro dei compattatori, fattura che avrà scadenza pari a 60 gg data fattura fine mese.